

Valter Cirillo

La **sicurezza** negli Uffici

*Le norme
di prevenzione
incendi
negli uffici:
è importante
stabilire criteri
uniformi
e organici
per la sicurezza
antincendio
nei luoghi
di lavoro*

Gli uffici (banche, assicurazioni, uffici pubblici, ministeri, ecc.) sono luoghi ove si trascorrono molte ore della propria giornata sia come dipendenti che come utenti. È importante quindi che siano stabiliti criteri uniformi ed organici relativamente alla sicurezza antincendio di questi luoghi, opportunamente graduati in funzione dell'estensione e dell'affollamento. Con il decreto del ministro dell'Interno del 22 febbraio 2006 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 51 del 2 marzo 2006) è stata finalmente approvata, dopo diversi anni di studio, la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici, il cui intento principale è proprio quello di individuare le misure di prevenzione, protezione ed esercizio cui dovranno conformarsi le attività di nuova realizzazione, con l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità non solo dei lavoratori ma anche di tutte le altre persone che possono essere presenti, compresi i disabili.

Una regola tecnica ad hoc per gli uffici

Il campo di applicazione del provvedimento è riferito agli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti:

- di nuova costruzione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile 2006) in cui si insediano uffici di nuova realizzazione;
- esistenti e già adibiti ad uffici alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano oggetto di modifiche sostanziali, per le quali si intendono gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Sono in ogni caso esclusi gli uffici in cui sono presenti contemporaneamente non più di 25 persone e quelli annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali ed artigianali ai quali, naturalmente, si applica



La sicurezza negli uffici

comunque la vigente legislazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per gli uffici esistenti compresi nel punto 89 del decreto del ministro dell'Interno 16 febbraio 1982 (quindi con oltre 500 addetti), non è richiesto alcun adeguamento qualora l'attività sia in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero siano in corso lavori di adeguamento antincendio sulla base di un progetto approvato dal competente comando provinciale VVF. Per gli uffici in possesso del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi o comunque privi di CPI (certificato di prevenzione incendi) o di progetto approvato, il Titolo IV dell'allegato individua le misure di adeguamento (da realizzarsi entro cinque anni) ritenute più idonee per contemperare le prioritarie esigenze della sicurezza degli occupanti con le oggettive difficoltà di eseguire vasti lavori strutturali e/o impiantistici.

Un punto fondamentale della nuova regola tecnica riguarda la classificazione tipologica degli uffici che è stata operata sulla base del numero massimo di persone che si presume possano essere contemporaneamente presenti nell'attività (coincidente quindi con il massimo affollamento ipotizzabile) secondo il seguente schema:

Una classificazione degli uffici
sulla base FI fasce di affollamento

- tipo 1: attività da 26 fino a 100 presenze;
- tipo 2: attività da 101 fino a 300 presenze;
- tipo 3: attività da 301 fino a 500 presenze;
- tipo 4: attività da 501 fino a 1000 presenze;
- tipo 5: attività con oltre 1000 presenze

Per la determinazione del massimo affollamento si deve far riferimento ai seguenti parametri:

- aree destinate ad attività lavorative: una persona ogni 10 metri quadrati di superficie in pianta e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20%;
- aree ove è previsto l'accesso del pubblico: quattro persone ogni dieci metri quadrati di superficie in pianta;
- spazi per riunioni, conferenze e simili: numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte od impedito capacità motorie.

Si evidenzia quindi come il legislatore abbia ritenuto utile distinguere il parametro prescelto per determinare l'obbligo ad adempiere ad una

procedura di tipo amministrativo, qual è appunto la richiesta del certificato di prevenzione incendi, ossia il solo numero di addetti, da quello a cui riferire invece l'applicazione di specifiche misure di sicurezza, vale a dire il numero complessivo di persone presenti. Tale impostazione si basa, evidentemente, sulla considerazione che i fattori di rischio negli edifici e/o locali adibiti ad uffici sono legati più che al numero di lavoratori, per i quali la vigente legislazione prevede già una serie di tutele anche nei confronti dei pericoli di incendio, proprio alla presenza di pubblico indistinto, tra cui vi possono essere persone anziane, disabili, bambini, ecc., che viene a trovarsi in un luogo estraneo senza disporre di alcuna informazione significativa riferita alla sicurezza antincendio.

